

Regolamento

Istituzione del Registro delle Unioni di fatto e delle Convivenze

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Itri, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa e ai servizi sociali.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione di fatto o convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Non è considerata "Unione di fatto o convivenza" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio.
5. Il regime giuridico delle "Unioni di fatto e convivenze" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Itri.

Art. 2

Istituzione del Registro digitale delle unioni di fatto e delle convivenze

1. Presso il Comune di Itri è istituito il Registro amministrativo delle unioni di fatto e delle convivenze. La disciplina comunale sulle unioni di fatto e sulle convivenze non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, nè con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile.
2. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel Registro delle Unioni di fatto e delle convivenze è demandato all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile. Avviene con l'utilizzo della modulistica a tal fine predisposta dall'amministrazione e disponibile anche in rete.
3. Il Comune di Itri, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3

Iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione nel Registro avviene esclusivamente su istanza presentata all'ufficio comunale competente congiuntamente dagli interessati, purchè maggiorenni e coabitanti da almeno un anno; tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.
2. L'iscrizione nel registro è gratuita.

3. Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza, nè dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.

4. La domanda, da presentarsi nei modi di cui all'art. 2 -comma 2-, deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impedenti indicate dal presente regolamento.

5. L'ufficio competente può verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

Art. 4

Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Itri;
- d) si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto le comunicazioni relative alla cancellazione.

I componenti l'unione di fatto devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

Art. 5

Attestato di iscrizione

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Itri "l'attestato d'iscrizione al registro delle Unioni di fatto e delle convivenze".

2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 6.

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.